



“LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE ”

I rapporti di lavoro e la tassazione del reddito da lavoro sportivo dilettantistico

Fabio Romei

Latina, 18 dicembre 2015



COMPENSI A SPORTIVI DILETTANTI

- Identificazione dei soggetti che possono erogare compensi sportivi
- Individuazione dei soggetti che possono percepire tali somme
- Trattamento tributario
- Adempimenti previsti per il soggetto erogante
- Adempimenti previsti per il soggetto percipiente



Art. 67 Tuir – Redditi diversi

1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, ne' in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:

m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filo-drammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;



Art. 69 Tuir - Premi, vincite e indennità

Comma 2

Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 7.500 euro.

Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.




Presupposti per l'esclusione dalla tassazione del rimborso spese

Deve trattarsi di spese regolarmente documentate



Relative al vitto, al viaggio, al trasporto e all'alloggio



Sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale



Risoluzione 38/E del 11 aprile 2014

Attività sportive dilettantistiche - Indennità chilometriche

Le indennità chilometriche, per rientrare tra le spese documentate, non possono essere forfetarie, ma devono essere necessariamente quantificate in base al tipo di veicolo e alla distanza percorsa, tenendo conto degli importi contenuti nelle tabelle elaborate dall'ACI.

Per considerare la prestazione effettuata fuori del territorio comunale, si ritiene possa essere confermato l'orientamento assunto dal Ministero delle finanze con circolare n. 27 del 3 luglio 1986 in relazione all'applicazione della legge 25 marzo 1986, n. 80 (*Trattamento tributario dei proventi derivanti dall'esercizio di attività sportive dilettantistiche*), secondo cui il territorio comunale di riferimento è quello ove risiede o ha la dimora abituale il soggetto interessato che percepisce l'indennità Chilometrica

Non assume, invece, rilevanza la sede dell'organismo erogatore.



SOGGETTI CHE POSSONO EROGARE

- C.O.N.I.;
- Federazioni sportive e discipline sportive associate;
- Enti di promozione sportiva;
- U.N.I.R.E.;
- soggetti che perseguano finalità dilettantistiche e che sia riconosciuto dal C.O.N.I.



INDIVIDUAZIONE DELLE SOMME EROGATE

Rimborsi forfetari, indennità di trasferta, premi e compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica

Compensi per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale



Esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica **(Risoluzione Agenzia Entrate n. 34/E del 26.03.2001)**

Requisito oggettivo

- **Mediante l'espressione "esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche" si è voluto ricondurre nel regime agevolativo i compensi corrisposti ai soggetti che partecipano direttamente alla realizzazione della manifestazione sportiva a carattere dilettantistico.**
- **Si tratta dei soggetti le cui prestazioni sono funzionali alla manifestazione sportiva dilettantistica, determinandone, in sostanza, la concreta realizzazione, ivi compresi coloro che nell'ambito e per effetto delle funzioni di rappresentanza dell'associazione di norma presenziano all'evento sportivo consentendone il regolare svolgimento.**



Esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica

(Risoluzione Agenzia Entrate n. 34/E del 26.03.2001)

Requisito soggettivo

Sono da considerare corrisposti nell'esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica, i compensi erogati *a coloro che partecipano direttamente alla realizzazione di manifestazioni sportive con carattere dilettantistico e a coloro che "operano sui campi di gioco"* (es. atleti dilettanti, allenatori, giudici di gara, cronometristi, commissari speciali che devono giudicarne l'operato, ecc..).

Essendo necessario il concorso di entrambi i predetti requisiti, non possono essere considerati redditi diversi i compensi corrisposti all'arbitro (dilettante) nel caso in cui diriga una gara professionistica, così come i compensi corrisposti all'atleta professionista nell'ipotesi in cui sia impegnato in una manifestazione sportiva dilettantistica.



Art 35, comma 5, D. L. 30.12.2008, n. 207 Decreto Milleproroghe

"Nelle parole 'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche', contenute nell'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica"



R. M. Ag. Entrate 38/E del 17.05.2010

Il richiamato articolo 35, comma 5, del DL n. 207 del 2008, ha ricompreso nell'ambito applicativo dell'articolo 67, comma 1, lettera m), primo periodo, del TUIR, anche i compensi erogati dagli enti espressamente individuati da tale ultima disposizione nei confronti di soggetti che svolgono le attività di formazione, didattica, preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica, ossia di soggetti che non svolgono un'attività durante la manifestazione, ma rendono le prestazioni indicate – formazione, didattica, preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica – a prescindere dalla realizzazione di una manifestazione sportiva.



R. M. Ag. Entrate 38/E del 17.05.2010

In sostanza, l'intervento normativo recato dal citato articolo 35, comma 5, del DL n. 207 del 2008, ha ampliato il novero delle prestazioni riconducibili nell'ambito dell'*“esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche”* nonché, di conseguenza, quello dei soggetti destinatari del regime di favore sopra richiamato, eliminando, di fatto, il requisito del collegamento fra l'attività resa dal percipiente e l'effettuazione della manifestazione sportiva.



R. M. Ag. Entrate 38/E del 17.05.2010

In sostanza, l'intervento normativo recato dal citato articolo 35, comma 5, del DL n. 207 del 2008, ha ampliato il novero delle prestazioni riconducibili nell'ambito dell'“*esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche*” nonché, di conseguenza, quello dei soggetti destinatari del regime di favore sopra richiamato, eliminando, di fatto, il requisito del collegamento fra l'attività resa dal percipiente e l'effettuazione della manifestazione sportiva.



Circolare Enpals n. 18 del 9.11. 2009

L' orientamento dell' Agenzia delle Entrate è conforme all' indirizzo assunto dall' ENPALS, con la circolare n. 18 del 9 novembre 2009, in cui ha precisato, in particolare,

“che – anche sulla scorta dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in ordine alla corretta interpretazione del citato art. 35, comma 5 – per la connotazione della nozione di «esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche», di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR, non assume alcuna rilevanza la circostanza che le attività medesime siano svolte nell'ambito di manifestazioni sportive ovvero siano a queste ultime funzionali”.



CO.CO.CO. amministrativo - gestionali

Art. 90 Legge 289/2002, comma 3:

a) all'articolo 81 (ora 67), comma 1 lettera m) del TUIR è aggiunto il seguente periodo:

"Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche"



Art. 35, comma 6 decreto c.d. milleproroghe (L. 14/2009)

"Alle federazioni sportive nazionali, alle discipline associate ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI si applica quanto previsto dall'articolo 67, comma 1, lettera m), secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e dall'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni".



Chiarimenti sulle prestazioni amministrativo-gestionali

(Circolare Ag.Entrate n.21/E del 22/4/2003_)

1. **Svolte in forza di contratti di collaborazione coordinata e continuativa**
 - ❖ Assenza del vincolo di subordinazione
 - ❖ Continuità nel tempo
 - ❖ Inserimento nell'organizzazione economica del committente
 - ❖ Coordinamento con il committente
2. **Di natura non professionale**
 - ❖ La prestazione non rientra nell'oggetto dell'arte o professione del percettore



Chiarimenti sulle prestazioni amministrativo-gestionali

(Circolare Ag.Entrate n.21/E del 22/4/2003_)

“per quanto riguarda, invece, la natura non professionale del rapporto bisogna valutare se per lo svolgimento dell’attività di collaborazione siano necessarie conoscenze tecnico giuridiche direttamente collegate all’attività di lavoro autonomo esercitata abitualmente. Sono, pertanto, escluse le prestazioni rientranti nell’oggetto dell’arte o della professione”.

Può un rapporto di co.co.co. essere “di natura non professionale”? Può una collaborazione coordinata e continuativa consistere in una prestazione che non sia di “lavoro” (in quanto non è previsto il versamento di contributi previdenziali ed assistenziali) ?



Chiarimenti sulle prestazioni amministrativo-gestionali

(Circolare Ag.Entrate n.21/E del 22/4/2003_)

3. Svolte in favore di:

- società e associazioni sportive dilettantistiche;
- federazioni sportive nazionali, discipline associate, enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni

(Art. 35, c. 6 D.L. 207/2008 - In precedenza rientravano nelle collaborazioni a progetto)

Possono rientrare nei rapporti di collaborazione in esame anche i compiti tipici di segreteria di un'associazione o società sportiva dilettantistica quali, ad esempio: la raccolta delle iscrizioni, la tenuta della cassa, la tenuta della contabilità.



Chi sono i co.co.co amministrativo-gestionali?

- Volendo ricondurre ad unità il disegno del legislatore e semplificare la questione, si può sostenere che si sia voluta agevolare la prestazione del **“dilettante” in campo** (atleta, tecnico, dirigente accompagnatore etc.) e del **“dilettante” in segreteria** inteso come quel soggetto che, in assenza di specifica professionalità e senza alcun vincolo di dipendenza gerarchica, si occupa della parte gestionale del sodalizio sportivo da un punto di vista amministrativo.
- Il tutto senza alcun vincolo di orario o di presenza e ben potendo collaborare anche non assicurando una presenza costante presso la sede sociale ma prestando anche parte dell'attività da casa propria e percependo per questo un rimborso forfettario (o compenso) per il tempo dedicato e l'attività svolta in via non professionale in favore dell'ente.



Obbligo di comunicazione al Centro per l'Impiego

ART. 1 COMMA 1180 FINANZIARIA 2007

"...in caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, ...i datori di lavoro privati ... sono tenuti a darne comunicazione al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro..."



Obbligo di comunicazione al Centro per l'Impiego

- Con **lettera circolare n. 4746 del 14 febbraio 2007**, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha affermato che devono ritenersi **incluse** nell'obbligo di comunicazione sopra richiamato la "prestazione sportiva, di cui all'art. 3 della L. n. 89/1981, se svolta in forma di collaborazione coordinata e continuativa e le collaborazioni individuate e disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289".
- Con **Interpello 22/2010** il Ministero ha tentato di chiarire al questione affermando che "le associazioni e società sportive dilettantistiche che stipulano contratti di collaborazione di cui all'art. 90 della L. n. 289/2002 sono comunque tenute all'obbligo di comunicazione preventiva al competente Centro per l'impiego".



LUL – CO.CO.CO. AMMINISTRATIVO-GESTIONALI

- Il Dicastero del Lavoro ha confermato nel Vademecum del 5/12/2008 (oltreché nell'Interpello 22/2010) l'obbligo di istituzione del LUL per le co.co.co. amministrativo-gestionali.
- Al riguardo si rileva, però, che dalle **istruzioni al modello UNICO quadro RC** (che essendo approvate da un Decreto Ministeriale assumono sicuramente posizione di rilievo nella gerarchia delle fonti rispetto alla prassi rappresentata da vademecum ed interpelli), si evince chiaramente che **non costituiscono redditi derivanti da collaborazione coordinata e continuativa i compensi percepiti nell'ambito di prestazioni amministrativo-gestionali in favore di ASD/SSD.**



JOBS ACT – D.LGS. 81/2015

- Il decreto si apre con una norma di principio (art. 1) per cui *"il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la **forma comune** di rapporto di lavoro"*.
- o a mezzo di contrattazione collettiva (riscrittura dell'art. 2103 c.c.).

L'art. 2 prevede, a far data dal 1/01/2016, **l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato:**

- **alle collaborazioni con prestazioni esclusivamente personali, continue e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente** anche con riferimento ai tempi ed al luogo di lavoro.



RIORDINO TIPOLOGIE CONTRATTUALI

Vengono escluse dalla “presunzione” di subordinazione:

- le collaborazioni regolamentate da accordi collettivi sul piano nazionale,
- le collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali con iscrizione ad un albo,
- le attività prestate dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi o commissioni
- **“le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche”** *affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. come individuati e disciplinati dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289”*



Jobs Act

D.lgs. 81/2015 – Collaborazioni sportive dilettantistiche

Se il **rinvio all'art. 90** è da riferirsi alle associazioni e società sportive dilettantistiche (commi 17 e 18) tutte le collaborazioni rese per il raggiungimento delle finalità istituzionali di ASD ed SSD sarebbero ricomprese nell'ambito di applicazione della norma;

qualora invece lo si volesse riferire alle collaborazioni di cui all'art. 90 l'applicazione sarebbe circoscritta alle sole collaborazioni amministrativo-gestionali (comma 3).



Jobs Act D.lgs. 81/2015 – possibile interpretazione estensiva

L'esonero dalla disciplina attrattiva nell'ambito del lavoro subordinato è espressamente previsto soltanto per le collaborazioni rese in favore di ASD ed SSD e non anche di CONI, FSN ed EPS

Per quanto riguarda il **CONI** va rilevato che si tratta di un **Ente Pubblico** e che la disciplina non trova applicazione nei confronti delle PA fino al completo riordino della disciplina dell'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile da parte delle medesime.

È quanto si verificava già nella vigenza dell'abrogato art. 61, comma 3, d.lgs. 276/2003. Si reitera tale **disparità di previsioni per fattispecie simili e dal medesimo trattamento fiscale (e previdenziale)** che potrebbe condurre ad interpretazioni estensive in via analogica che dovranno però trovare la condivisione degli organi accertatori e dell'Autorità Giudiziaria in assenza, quantomeno, di un chiarimento ministeriale.



PRESTAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE A TITOLO RETRIBUITO

Fino al 2000 la disciplina dei compensi erogati agli sportivi dilettanti (prima L. 80/86 e poi art. 25, L.133/99) prevedeva che **per la parte eccedente la fascia esente** (inizialmente £60.000 per ogni partecipazione a manifestazione sportiva, poi elevata a £90.000 - £6 milioni annui e poi, con L.133/99 forfettizzata a £10 milioni), i compensi venissero inquadrati tra i proventi da **collaborazione coordinata e continuativa**.

Legge n. 342/2000 modifica la disciplina introdotta con L. 133/99
Colloca la disciplina dei compensi tra i "redditi diversi" nel TUIR
(art. 67 definizione ed art. 69 trattamento fiscale)



Trattamento tributario

Principio di cassa – anno solare

FINO A 7.500 EURO



NESSUNA RITENUTA

Non concorrono a formare il reddito del percettore

DA 7.501 A 28.158,28 EURO



RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA DEL 23%

Non **concorrono** a formare il reddito del percettore.
Ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito la parte dell'imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d'imposta concorre alla formazione del reddito complessivo.

OLTRE 28.158,28 EURO



RITENUTA A TITOLO DI ACCONTO DEL 23%

Concorrono alla formazione del reddito del percettore

L'IMPOSTA E' MAGGIORATA DALLE ADDIZIONALI ALL'IRPEF



Addizionali di compartecipazione

L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 106 dell'11.12.2012 ha rivisto in maniera integrale e fortemente innovativa il meccanismo delle addizionali di compartecipazione fino ad oggi applicate sui compensi per attività sportive.

Su compensi, premi e rimborsi nell'ambito di tale attività l'aliquota dell'addizionale regionale e comunale di compartecipazione va individuata in quella concretamente deliberata dalla regione e comune titolare del tributo, cioè dove il beneficiario dell'emolumento ha il domicilio fiscale.



Irap – Esclusione dalla base imponibile

L'art. 90, comma 10, stabilisce che: "all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: delle indennità e dei rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del citato testo unico delle imposte sui redditi sono soppresse".

Ai fini IRAP, per i soggetti che relativamente alle imposte sui redditi si avvalgono di regimi forfetari di determinazione del reddito, il valore della produzione netta può determinarsi aumentando il reddito, calcolato in base a tali regimi, delle retribuzioni corrisposte al personale dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi, di quelli per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e degli interessi passivi. Non vanno più sommate le indennità e i rimborsi di cui all'art. 81, comma 1, lettera m) del TUIR.


Detta agevolazione si applica, quindi, sia alle società che alle associazioni sportive dilettantistiche che effettuino l'opzione prevista dall'art. 1, comma 1 della legge n. 398 del 1991.

L'art. 5, comma 2, della legge n. 289 del 2002 ha modificato l'art. 11, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997. In forza di tale modifica non sono più compresi tra i compensi non ammessi in deduzione nella determinazione della base imponibile IRAP le somme di cui all'art. 67, comma 1, lettera m) del TUIR.


Pertanto, la norma consente alle associazioni e società sportive dilettantistiche che non si avvalgono delle disposizioni della legge n. 398 del 1991 di portare in deduzione nella determinazione della base imponibile IRAP le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi di cui all'art. 67, comma 1, lettera m) del TUIR.

Adempimenti del collaboratore


Lo sportivo potrebbe aver percepito
nello stesso periodo d'imposta diversi
comensi sportivi da:




Associazione di appartenenza



Altre associazioni



CONI - FEDERAZIONI, ETC.



All'atto del pagamento, il percipiente deve autocertificare eventuali compensi della stessa natura eventualmente erogati da altri soggetti per permettere alle A.S.D. di applicare correttamente la ritenuta.



Obblighi di dichiarazione

1° caso: Percettore senza "altri redditi" se non quelli relativi all'attività sportiva dilettantistica

Compensi

Non superiori a € 7.500,00
Non superiori a € 28.158,28
Superiori a € 28.158,28

Modello Dichiarazione

No
No
730 oppure Unico

2° Caso: Percettore con "altri redditi".

Compensi

Non superiori a € 7.500,00
Non superiori a € 28.158,28
Superiori a € 28.158,28

Modello Dichiarazione

No nel 730 / Si Unico
730 oppure Unico
730 oppure Unico



Adempimenti dell'ente erogante

- Riceve la dichiarazione dal collaboratore per operare o meno la ritenuta sulla quota che eccede la somma di € 7.500,00;
- Versa la ritenuta eventualmente operata entro il giorno 16 del mese successivo;
- Entro il 28.02 dell'anno successivo rilascia al collaboratore la certificazione unica che riepiloga tutte le somme erogate, anche quelle non soggette a ritenuta;
- Entro il 07.03 dell'anno successivo trasmette all'Agenzia delle Entrate la certificazione unica;
- Presenta la dichiarazione dei sostituti di imposta (modello 770), indicando per ciascun percettore l'ammontare delle somme erogate con l'indicazione di quelle assoggettate a ritenuta e di quelle non assoggettate



Compensi da erogare a dipendenti pubblici

Comma 23 dell'art.90 L. n. 289/2002

I dipendenti pubblici possono prestare, fuori dall'orario di lavoro, la propria attività a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, purché a "titolo gratuito" e "fatti salvi gli obblighi di servizio", previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza.

Mancano precisi chiarimenti in merito sulle somme eventualmente da riconoscersi e le relative modalità di erogazione. A questi infatti possono essere unicamente riconosciute le indennità di trasferta (fuori dal territorio comunale) ed i rimborsi forfetari di cui all'art.67, comma 1 lett. m) nuovo Tuir (ex art.81).

Ciò deve in ogni caso limitarsi comunque al solo ambito sportivo dilettantistico ed escludere qualunque altra forma di remunerazione per attività prestata al di fuori delle attività tipicamente istituzionali (quindi non sportive).

La possibilità di erogare eventuali rimborsi forfetari di spesa anche all'interno del comune dove viene svolta l'attività deve tenere conto di specifici criteri tali da non configurare veri e propri compensi, da valutarsi in relazione alle diverse fattispecie che si prospettano di volta in volta.



Ulteriori questioni da approfondire

Compensi sportivi e.....

- **ISEE**
- **Indennità di disoccupazione**
- **Assegni familiari**
- **limite per essere considerato fiscalmente a carico**



ISEE

Istruzioni Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.P.C.M. 159/2013)

6.2. Redditi esenti da imposta (esclusi i trattamenti erogati dall'INPS)

In questo campo indicare i redditi percepiti che, in base alle norme vigenti, non rientrano nel reddito complessivo IRPEF né sono assoggettati ad altre tipologie di imposizione in Italia, come ad esempio:

- 6) Quota esente relativa a compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche (indicata nel punto 25 della certificazione sostitutiva di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi anno 2014, se nel punto 19 è presente il codice N);



Assegni familiari

Ai fini della compilazione della dichiarazione da redigere e trasmettere all'INPS ai fini dell'erogazione di assegni familiari, occorre indicare tutti i dati reddittuali del nucleo familiare, ovvero tutti i redditi di qualsiasi natura siano esse imponibili o non ai fini Irpef.

Di conseguenza i «compensi sportivi» indipendentemente dal loro ammontare devono essere indicati ai fini del calcolo degli assegni familiari.



Indennità di disoccupazione

Sono considerate cause di decadenza dall'indennità, la stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato, di natura subordinata o parasubordinata, da cui deriva un reddito superiore a 8.000 euro e lo svolgimento di un'attività lavorativa di natura autonoma da cui derivi un reddito superiore a 4.800.

Né la normativa né la prassi menzionano i redditi diversi ex art. 67 T.U.I.R. tra le cause di decadenza dall'indennità di disoccupazione.

Questa tipologia di retribuzione non può infatti essere assimilata ad un compenso derivante da rapporto di lavoro, non essendo previsto, tra l'altro, il versamento dei contributi previdenziali ed essendo specificato che deve trattarsi di redditi non conseguiti nell'esercizio di arti o professioni né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente



Limite per essere considerato fiscalmente a carico

Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2014 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Poichè ai fini della detrazione per familiari a carico non rilevano i redditi esenti da Irpef né quelli assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, i compensi corrisposti da associazioni sportive dilettantistiche fino a 28.158,28 euro non rientrano nel calcolo del reddito complessivo.



PRESTAZIONI ACCESSORIE – ART. 48 D.LGS 81/15

Già la **riforma Fornero** aveva completamente riscritto la definizione di lavoro accessorio contenuta nell'art.70, D.Lgs. n.276/03 per certi versi ampliando le ipotesi di utilizzo della fattispecie che è stata universalmente **estesa a tutte le tipologie di prestazioni**, e per altri restringendone fortemente i margini di legittimità con stringenti **limiti quantitativi all'utilizzo individuale**.

Non esiste più un campo di applicazione della prestazione accessoria con l'individuazione delle possibili mansioni così inquadrabili espressamente individuate dalla norma ma una vera e propria definizione delle prestazioni accessorie individuate con parametri esclusivamente di carattere economico.



PRESTAZIONI ACCESSORIE – ART. 48 D.LGS 81/15

“Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a **7.000 euro** nel corso di un anno civile[...] Fermo restando il limite complessivo dei 7.000 euro, nei confronti dei **committenti imprenditori o professionisti**, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a **2.000 euro** ...”



PRESTAZIONI ACCESSORIE – ART. 48 D.LGS 81/15

Scelta del legislatore di far riferimento allo status (di imprenditore così come di professionista) piuttosto che all'attività di impresa (o commerciale) svolta.

Se, dunque, **è imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata a fine della produzione o dello scambio di beni e servizi (art. 2082 cod. civ.)**, un'associazione non potrà rientrare in tale definizione anche laddove fosse titolare di Partita Iva per l'esercizio di attività commerciale strumentale al raggiungimento delle proprie finalità istituzionali che rimangono extra-economiche. Per lo stesso motivo, però, dovremo ritenere rientranti nel limite dei € 2.000 le società sportive dilettantistiche costituite nella forma della società cooperativa o di capitali.